

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3013 del 29/06/2020 |
| Oggetto | D.P.R. 59/13. Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Biokim S.r.l. di Modena, stabilimento di via dei Fonditori 10/B, Modena. Riferimento 26416/2020/200 del SUAP del Comune di Modena. Pratica Sinadoc 7058/20 del SAC di ARPAE Modena. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-3089 del 26/06/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | BARBARA VILLANI |

Questo giorno ventinove GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/13. RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA BOKIM S.R.L. DI MODENA, STABILIMENTO DI VIA DEI FONDITORI 10/B, MODENA. RIFERIMENTO 26416/2020/200 DEL SUAP DEL COMUNE DI MODENA. PRATICA SINADOC 7058/20 DEL SAC DI ARPAE MODENA.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Biokim S.r.l. con sede legale e stabilimento in Comune di Modena, via dei Fonditori 10/B, coordinata X 656773, coordinata Y 4944272, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, ha presentato al SUAP del Comune di Modena la domanda di AUA recepita con protocollo n° 26416 del 27 gennaio 2020. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 29298 del 24 febbraio 2020.

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti del SAC di ARPAE Modena con protocollo n° 92178 del 26 giugno 2020 con le quali si trasmette tra l'altro il materiale già inviato al SUAP del Comune di Modena ma non ancora assunto agli atti dello scrivente SAC di ARPAE ed in particolare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del

DPR 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il Sig. Andrea Nadini, in qualità di legale rappresentante della ditta Biokim S.r.l. dichiara che, ai sensi della L. 447/95, degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'articolo 4, comma 1, D.P.R. n° 227/11 **le cui emissioni non superano** i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, **come da valutazione di impatto acustico, conservata in azienda, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Sig. Davide Ascari, nel dicembre 2019.**

La ditta, con la medesima nota comunica anche notizie relative agli scarichi e agli impianti fognari.

La ditta Biokim S.r.l. di Modena, nello stabilimento di via dei Fonditori 10/B, Modena, svolge attività di laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche alimentari, agricole, industriali ed ambientali, codice ATECO 71.20.1.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del gestore delle pubbliche fognature del Comune di Modena con protocollo n° 48361 del 31 marzo 2020 relativamente agli scarichi idrici.

La ditta ha richiesto una autorizzazione allo scarico per scarichi industriali assimilati ai domestici senza però, a tale scopo, allegare esauriente documentazione.

L'assimilazione, previa domanda dell'interessato, è effettuata dall'Ente competente (Provincia o Comune e ora ARPAE) con il provvedimento di autorizzazione. A tal fine la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da:

- una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico
- da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo.

Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali può essere fatto riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore.

In tale caso ARPAE rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.

Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei parametri e sostanze previsti alla Tabella 1, l'Ente competente provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Visto anche che con la nota citata del 26 giugno 2020 la ditta precisa che dalla nuova sede del laboratorio di analisi chimiche Biokim di via dei Fonditori 10/B a Modena, non verranno generate acque reflue di dilavamento.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Biokim S.r.l. di Modena per lo stabilimento ubicato in via dei Fonditori 10/B, Modena (MO), coordinata X 656773, coordinata Y 4944272, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni con scadenza al **30 giugno 2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

5) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

6) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.

7) Nel caso di modifiche sostanziali da apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure per le variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), dovrà essere presentata una nuova domanda al SUAP competente.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo.

9) Di informare che:

a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|---|-----------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura | Comune di Modena |

b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che il rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Biokim S.r.l. di Modena, stabilimento di via dei Fonditori 10/B, Modena.

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale |
|--------------------------------|--|
| ACQUA | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura |

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Biokim S.r.l. di Modena, nello stabilimento di via dei Fonditori 10/B, Modena, coordinata X 656773, coordinata Y 4944272, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, svolge attività di laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche alimentari, agricole, industriali e ambientali, codice ATECO 71.20.1 e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di Modena;
- le acque reflue provenienti da laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche alimentari, agricole, industriali e ambientali ed in particolare dal lavaggio attrezzature dello stabilimento confluiscono nella pubblica fognatura di Modena; per queste acque reflue verrà stimato il rispetto della tabella 1 della D.G.R. 1053/2003.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue provenienti da laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche alimentari, agricole, industriali e ambientali confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche", codice ATECO 71.20.1.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

La ditta ha richiesto l'assimilazione ai domestici delle acque reflue industriali prodotte in azienda.

La ditta si trova nelle condizioni di nuovo insediamento per cui ha fatto riferimento a dati e documentazione riferiti a scarichi provenienti da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi.

In tale caso è previsto il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Modena acquisito agli atti con protocollo n° 48361 del 31 marzo 2020.

Dato atto che la ditta provvederà a modificare l'immissione delle acque reflue provenienti dal lavaggio dei contenitori utilizzati nel procedimento analitico, a valle della fossa di sedimentazione che raccoglie le acque nere provenienti dai servizi igienici entro il 31 dicembre 2020.

Considerato che la ditta ha assicurato che provvederà a trasmettere analisi chimica delle acque reflue provenienti dal lavaggio dei contenitori utilizzati nel procedimento analitico entro tre mesi dal trasferimento nella nuova sede.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Biokim S.r.l., con sede legale e stabilimento a Modena, via dei Fonditori 10/B, Modena, coordinata X 656773, coordinata Y 4944272, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, a scaricare nella rete fognaria "1 – Modena-Formigine" dell'agglomerato AMO0062 Modena-Formigine-Maranello in via dei Fonditori a Modena le **acque reflue industriali assimilate alle domestiche** derivanti dall'attività di laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche alimentari, agricole, industriali e ambientali, codice ATECO 71.20.1, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **500 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 3) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali, ad eccezione per quei parametri riportati nella tabella 1 della D.G.R. 1053/2003, per i quali valgono i limiti fissati nella tabella 1 medesima. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 7) **Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto** dovranno essere inviate ai competenti uffici del SAC ARPAE di Modena, al Comune di Modena ed al gestore del Servizio Idrico Integrato
- una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
 - un numero di referti analitici sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo.

Le analisi chimiche delle acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, sono da effettuarsi nei pozzetti individuati per i prelievi fiscali in momenti significativi del ciclo produttivo, ricercando i parametri di cui alla tabella 1 della DGR 1053/2003, al fine di confermare la classificazione di acque reflue industriali assimilate alla domestiche. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.

- 8) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 9) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 10) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 11) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;

- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 12) I fanghi risultanti dal manufatto di depurazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 13) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
 - 14) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 15) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Modena e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 16) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, e in copia agli Uffici del SAC di ARPAE Modena, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
 - 17) Entro il 30 aprile 2025, il 30 aprile 2030 e il 30 aprile 2035 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.